

NOTIZIARIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

Quadrimestrale Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in A.P. - D.L.353/2003 conv. In Legge 27/02/2004, N.46
Art 1 comma II — DCB Trento
USAE — Li.Sin.COS ANTES-Scuola del Trentino
TRENTO, Via Brennero, 157/7
tel. 0461/402141 Fax. 0461/ 822430
ORARIO: **SU APPUNTAMENTO: ANCHE NELLA TUA ZONA**

Al personale A.T.A.
di tutte le Scuole ed Istituti di ogni
ordine e grado -

L O R O S E D I

CONTRATTO DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' INTERNA AL COMPARTO DEL PERSONALE A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008

CONTRATTO DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' INTERNA AL COMPARTO DEL PERSONALE A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.

Il giorno 19 febbraio 2007, alle ore 09.00, in Trento, presso il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione (di seguito indicato come SGRUSF) in sede di contrattazione decentrata provinciale, tra le delegazioni composte da:
per la parte pubblica:

Aldo Gabbi
Aurelio Lenzi

per la parte sindacale:

F.L.C. - C.G.I.L.
C.I.S.L. - Scuola
UIL - Scuola
ANTES. - Lisincos
CONF.SAL. -S.N.A.L.S.

si concorda e si sigla il seguente contratto decentrato concernente la mobilità interna al comparto del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2007/2008.

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL ACCORDO -INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1. Le seguenti modalità disciplinano l'applicazione della normativa contrattuale in materia di mobilità interna al comparto del personale A.T.A, già inquadrato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e degli istituti di formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicati come Istituzioni scolastiche), secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1 - lettera k del Contratto collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale A.T.A. della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto il 17 ottobre 2003, integrato con le modifiche derivanti rispettivamente dagli accordi di data 10 novembre 2004 (di seguito denominato CCPL).

2. Le disposizioni in oggetto del presente contratto hanno effetto per l'anno scolastico 2007/2008.

3. Le parti, conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, del CCPL, concordano sul fatto che il presente contratto deve garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite e non può

comportare, né direttamente né indirettamente oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCPL, né può essere in contrasto con le indicazioni ed i vincoli risultanti dallo stesso CCPL.

4. I trasferimenti sono disposti sulle istituzioni scolastiche individuate come tali dalla Giunta Provinciale.

5. I trasferimenti possono essere disposti altresì sulle sezioni associate delle istituzioni scolastiche, caratterizzate dalla presenza tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate, poste a distanza superiore a 20 Km, di altre Istituzioni scolastiche autonome.

6. L'assegnazione del personale A.T.A. alle diverse sedi di cui si compone l'istituzione scolastica è oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del CCPL, fatto salvo quanto specificato nel precedente comma. In assenza di accordo il personale rimane assegnato alle attuali sedi di servizio, salvo diversa intesa fra le parti.

Articolo 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

CAPO II ORDINE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI

Articolo 3 - ORDINE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI

1. Fatta salva la sistemazione del personale titolare in scuole oggetto di dimensionamento presso le istituzioni scolastiche neo-dimensionate, secondo i criteri indicati all'art. 8 del presente Contratto, le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte nel seguente ordine:

- Sistemazione del personale di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente accordo;
- Sistemazione del personale di art. 6,
- Sistemazione del personale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del presente accordo.

Il personale soprannumerario interessato alla mobilità professionale, trova eventuale successiva collocazione nell'ambito della sotto citata III Fase.

- I Fase: trasferimenti nell'ambito del Comune;
- II Fase: trasferimenti tra Comuni;
- III Fase: mobilità professionale.

2. I trasferimenti del personale A.T.A. sono disposti nell'ordine di cui al comma I, considerando nell'ambito della I e II Fase le precedenza di cui all'art. 6, comma I, lettere da d) ad t).

3. L'eventuale assegnazione di sede definitiva nei confronti del personale di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente contratto è effettuata dopo le operazioni di mobilità di cui al precitato comma 2.

CAPO III - DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI -TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO

Articolo 4 - DESTINATARI

1. Il personale A T A, che aspira alla mobilità, deve indirizzare la relativa domanda al Dirigente dello SGRUSF tramite l'Istituzione scolastica di appartenenza, specificando le sedi di interesse in numero non superiore a 15.

2. Le disposizioni relative alla mobilità a domanda e d'ufficio si applicano al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in periodo di prova.

3. Nel caso di aggregazione di scuole conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica, il personale titolare in una delle scuole aggregate è considerato titolare nella entità scolastica risultante dall'aggregazione.

4. Per i trasferimenti a domanda libera si applicano i punteggi riportati nella tabella Allegato A/1 che costituisce parte integrante del presente Contratto. Per i trasferimenti disposti d'ufficio ed a domanda "condizionata", con riferimento al personale perdente posto di cui all'art. 8 del presente Contratto, si applicano i punteggi riportati nella tabella Allegato A/2 che costituisce parte integrante del medesimo Contratto.

5. Ai fini della mobilità presso il "Comune viciniore", il medesimo "Comune viciniore" è individuato tenendo conto delle tabelle di viciniorità utilizzate nelle operazioni di mobilità del personale docente della Provincia Autonoma di Trento.

6. Il Dirigente dello SGRUSF, dopo avere esaminato le domande di mobilità presentate, dà comunicazione ai richiedenti presso l'Istituzione scolastica in cui prestano servizio, del punteggio attribuito e degli eventuali diritti riconosciuti.

7. La mobilità è disposta con determinazione del Dirigente dello SGRUSF. La determinazione è pubblicata agli Albi dello SGRUSF e del Servizio per il Personale.

8. Può partecipare ai movimenti il personale ATA che ha ottenuto la sede provvisoria in attesa della sede di titolarità. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva, deve presentare domanda di trasferimento. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, seguendo le tabelle di viciniorità a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

9. Può partecipare altresì ai movimenti il personale non docente trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 64 del CCPL, tranne che per l'istituzione scolastica dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità, salvo che non siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.

10. Il personale non soprannumerario con orario di lavoro a tempo parziale che viene trasferito, a domanda, presso un'altra istituzione scolastica conserva il diritto a mantenere la stessa tipologia di part-time già sottoscritta con l'Amministrazione. Il medesimo è peraltro tenuto a concordare con il dirigente della istituzione scolastica. In caso di mancato accordo il dirigente scolastico stabilirà una nuova articolazione dell'orario settimanale di servizio, debitamente motivata. Al dipendente che non accetta la nuova articolazione oraria è data la possibilità di recedere dal contratto di lavoro a tempo parziale.

Articolo 5 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO

1. La mobilità del personale operante in presenza di laboratori scolastici può essere disposta per qualsiasi tipo di istituto a condizione che l'organico preveda la relativa figura professionale. A tal fine gli interessati devono compilare l'apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte. Nel caso in cui siano richieste aree diverse da quella a cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento, gli interessati devono documentare o certificare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il possesso dei relativi titoli di accesso secondo le tabelle di corrispondenza aree –

titoli - laboratori, nonché dei titoli equipollenti, elencati al comma 4 del presente articolo. Conseguentemente, il personale titolare su di un laboratorio può presentare domanda di mobilità per l'area cui appartiene il laboratorio stesso senza produrre alcun titolo.

2. Il personale tecnico che chiede trasferimento ad altra area può esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità.

3. Qualora l'interessato prescelga più aree professionali (fino ad un massimo di 4), queste saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.

4. Devono essere considerati equipollenti:

- PER TUTTO IL PERSONALE il possesso dell'attestato di abilitazione (idoneità in concorsi) e/o il superamento di apposita prova selettiva o di accertamento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del pertinente Ordinamento Professionale.

- LIMITATAMENTE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO ENTRO IL 1° GENNAIO 2003:

A) titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado (o altro titolo ad esso equipollente o superiore) integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 e altre leggi provinciali e regionali. Il Dirigente dello SGRUSF valuta l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. Gli attestati in questione dovranno essere integrati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;

B) l'aver svolto, presso un istituto, almeno per un anno, fino al 31/08/2001 e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, specifiche mansioni che giustificano il trasferimento nell'area richiesta. A tal fine gli interessati devono allegare alla domanda una certificazione del dirigente scolastico attestante l'espletamento delle mansioni suddette presso un laboratorio, inerente l'area richiesta, espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale.

CAPO IV - PRECEDENZE NEI TRASFERIMENTI

Articolo 6 – PRECEDENZE NEI TRASFERIMENTI

1. Hanno titolo alla precedenza nell'ordine le seguenti categorie:

- a) personale richiedente il trasferimento presso istituzioni scolastiche site nelle località ladine che

documentano la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (precedenza assoluta).

- b) personale soprannumerario, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, richiedente il rientro nella ex scuola, comune di precedente titolarità, trasferimento nel comune viciniore (successivo comma 3);

- c) altro personale soprannumerario che non rientra nell'ipotesi di cui al punto b), ad esclusione del personale soprannumerario interessato alla mobilità professionale per il quale si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 3 e 9 del presente contratto;

- d) personale emodializzato ed in subordine personale portatore di handicap individuato ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 e personale che ha bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia) praticabili nella sede richiesta (successivo comma 4);

- e) personale appartenente alle categorie di cui all'art. 33 L. 104/92, a cui è assimilato il coniuge di portatore di handicap (successivo comma 5);

- f) personale coniuge di militare o di categoria equiparata (successivo comma 6).

2. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.

3. Personale soprannumerario, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti, richiedente il rientro nella ex scuola, comune di precedente titolarità, trasferimento nel comune viciniore. Il personale A T A che è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, in quanto soprannumerario, mantiene il diritto a ritornare, per un quinquennio, a decorrere dall'anno scolastico nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, con priorità nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. In assenza di posti di cui al precedente capoverso o nel caso in cui la succitata istituzione scolastica sia stata assorbita in tutto od in parte da altra scuola, ha diritto al rientro con priorità in una diversa istituzione scolastica del Comune di precedente titolarità. Qualora non esistano posti relativi al profilo rivestito così come individuati nel primo e secondo capoverso ha diritto al trasferimento con priorità in una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità. Il succitato diritto di precedenza è subordinato all'aver presentato domanda di mobilità in ciascun anno del quinquennio.

Gli interessati indicano all'uopo sul relativo modello di domanda:

a) come prima preferenza l'istituzione scolastica dove erano titolari. Qualora non vi siano posti disponibili nella scuola di vecchia titolarità o la stessa sia confluita in tutto o in parte in altra istituzione scolastica, il diritto al rientro è esercitato come al punto b) sotto indicato;

b) come seconda preferenza una diversa istituzione scolastica del Comune di precedente titolarità. Qualora non vi siano posti disponibili nella scuola indicata al punto b), il diritto al rientro è esercitato come al punto c) sotto indicato;

c) come terza preferenza una istituzione scolastica del Comune viciniore.

E' possibile indicare la sola preferenza a) oppure le preferenze a) e b) oppure le preferenze a), b) e c). Qualora non sia fattibile indicare la preferenza a) perché la scuola di precedente titolarità è stata assorbita in tutto o in parte da altra istituzione scolastica, è possibile indicare la sola preferenza b) oppure le preferenze b) e c). Qualora non sia possibile esprimere, oltre che la preferenza a) per il motivo succitato, la preferenza b) per mancanza di altre istituzioni scolastiche richiedibili nel precedente comune di titolarità, si può indicare sulla domanda di mobilità la sola preferenza c). In caso di concorrenza di più persone richiedenti il rientro nella stessa scuola, prevale quello con il maggior punteggio a prescindere dall'anno in cui ha avuto luogo il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata e dalla circostanza che l'attuale titolarità appartenga a comune diverso da quello nel quale è ubicata la scuola oggetto del rientro.

Il trasferimento del personale in quanto in soprannumero non interrompe inoltre la continuità del servizio qualora il medesimo chiedo, nel quinquennio immediatamente successivo, il rientro nel precedente istituto di titolarità o il trasferimento nell'Istituzione scolastica, che ha assorbito in tutto o in parte il vecchio istituto di titolarità. A tal fine l'interessato deve produrre, in ciascun anno domanda di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o per essere sistemato presso l'Istituzione scolastica che ha assorbito in tutto o in parte il vecchio istituto di titolarità (prima e seconda preferenza di cui ai punti a e b). Nel caso in cui la scuola di ex titolarità sia stata assorbita da più scuole, l'interessato, che intende avvalersi della preferenza b) e mantenere nel contempo la continuità del servizio, deve presentare domanda di mobilità per una sola delle istituzioni scolastiche che hanno assorbito l'ex scuola di titolarità e sempre per la medesima nel quinquennio in questione. Nel caso

in cui il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità o trasferimento presso una istituzione scolastica che ha assorbito in tutto o in parte il vecchio istituto di titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

4. Personale emodializzato ed in subordine personale portatore di handicap individuato ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 e personale che ha bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia) praticabili nella sede richiesta E' riconosciuta la precedenza al personale che si trovi nella seguente condizione:

a) personale emodializzato (art. 61 L. 270/82 - precedenza assoluta);

b) personale portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 dove deve essere chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi.

c) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. A tal fine deve comprovare con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale (A.P .S.S.) o dall'Ufficiale sanitario o dalla Commissione medica militare la propria particolare condizione fisica e la necessità di risiedere nella sede dell'Istituto di cura.

Il medesimo personale deve presentare una dichiarazione personale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che contenga i seguenti elementi:

- non esistenza nel Comune di titolarità di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo;
- esistenza, per converso, nel Comune relativo alla prima preferenza richiesta, di un centro specializzato

per le cure necessarie a carattere continuativo. La particolare condizione fisica che dà titolo alle

precedenze suddette deve essere documentata all'atto della presentazione della domanda.

5. Personale appartenente alle categorie di cui ali/art. 33 L. 104/92, a cui è assimilato il coniuge di portatore di handicap. La precedenza è estesa anche a coloro che esercitano la tutela legale di portatori di handicap in situazione di gravità. Il personale ATA interessato deve documentare:

- il rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, adozione, affidamento e coniugio con il soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
- lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza di cui all'art. 33 dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà;
- la situazione di gravità dell'handicap della persona assistita mediante certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92;
- nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale (A.P. .S.S.). La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente Agenzia Provinciale per i servizi sanitari;
- nel caso dell'unico figlio in grado di prestare assistenza, qualora esistano altri figli del soggetto handicappato, -con dichiarazione personale redatta sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che gli eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore

handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc...).

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

6. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata In base al disposto dell'art. 1, va comma, legge 1° marzo 1987, n. 100, dell'art. 10, Il comma D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402, dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266 e dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001 n. 86 il personale scolastico coniuge convivente, rispettivamente, del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili al comune vicinore ove esistono scuole che prevedono la pertinente figura professionale in organico. Per fruire della precitata precedenza il personale interessato deve allegare alla domanda di mobilità una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

CAPO V - DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO

Articolo 7 - POSTI DISPONIBILI

1. Ai fini della mobilità sono disponibili i posti previsti dalle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Si ritengono, in particolare, disponibili relativamente alla I e II fase:

- a) i posti che risultano vacanti alla data di inizio delle operazioni annuali di mobilità, ivi compresi i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda formalmente accettata, entro il 1° settembre successivo e conosciuti dall'Amministrazione alla

data suddetta. Tale data è pubblicata all'Albo dello SGRUSF;

b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei posti eventualmente occupati da personale comandato da altro Ente;

c) i posti che si rendono vacanti per effetto della mobilità.

2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'Albo dello SGRUSF e del Servizio per il Personale nei trenta giorni successivi all'approvazione dell'organico relativo all'anno scolastico di riferimento da parte della Giunta Provinciale.

3. Con riferimento alla mobilità professionale i posti disponibili sono: tutti i posti disponibili individuati dopo avere espletato le operazioni di I e II fase, detratti quelli riservati agli utilizzi del personale in esubero.

CAPO VI - PERDENTI POSTO

Articolo 8 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA -INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

2. I Dirigenti Scolastici/formativi formulano la graduatoria dei perdenti posto (distinta per profili) sulla base dei punteggi previsti dall'Allegato A/2 al presente Accordo.

Per il personale tecnico l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.

3. I Dirigenti Scolastici/formativi, formulata la graduatoria di cui al precitato comma 2, la affiggono immediatamente all'Albo insieme alla comunicazione del Dirigente dello SGRUSF contenente la nuova dotazione organica e notificano agli interessati la posizione di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a presentare domanda di trasferimento.

4. Il personale individuato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento, che annulla e sostituisce l'eventuale istanza di mobilità a domanda libera. Nel compilare la domanda condizionata il perdente posto deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento

qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità.

5. La non presentazione della domanda, nell'eventualità in cui sia riconfermata la situazione di

soprannumerario, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

6. Il personale A.T.A., che intenda beneficiare della precedenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b, qualora sia dichiarato soprannumerario nella scuola di attuale titolarità, deve ripresentare domanda di trasferimento, indicando, primariamente, la/le sede/i sulla quale o sulle quali vanta il diritto di precedenza.

7. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella prevista nel modello della domanda di mobilità.

8. I Dirigenti Scolastici/formativi inviano al Dirigente dello SGRUSF le domande di trasferimento del personale individuato come soprannumerario insieme alle relative graduatorie.

9. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di differente ordine e grado, tutto il personale delle scuole interessate al singolo dimensionamento confluirà in un'unica graduatoria (distinta per profili) al fine della individuazione degli eventuali perdenti posto.

10. Il personale oggetto di un singolo dimensionamento ha la facoltà di chiedere di essere assegnato alla/e istituzione/i scolastica/che che deriva/derivano dal singolo dimensionamento o in alternativa può chiedere di partecipare ai trasferimenti alla stregua del personale soprannumerario di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del presente contratto. Le precitate richieste devono essere presentate al Dirigente dello SGRUSF, tramite l'attuale istituzione scolastica di appartenenza nei tempi e modalità stabiliti con circolare applicativa del presente contratto. Lo SGRUSF, in base all'ordine della graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento, di cui al comma 9 del presente articolo, e rispetto all'organico della/e istituzione/i scolastica/che che deriva/derivano dal singolo dimensionamento, in relazione ai posti disponibili assegna il personale, che ha chiesto di essere destinato alla/e istituzione/i scolastica/che che deriva/derivano dal singolo dimensionamento, alla/e stessa/e. In tale caso ai fini della continuità, il servizio, svolto in ciascuna delle scuole interessate

dal dimensionamento, si considera prestato interamente nella/e istituzione/i scolastica/che che deriva/derivano dal singolo dimensionamento. Il personale che non ottiene, per mancanza di posti disponibili, la titolarità nella/e istituzione/i scolastica/che di sua scelta, derivante/i dal singolo dimensionamento, deve fare domanda in qualità di perdente posto alla stregua del personale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del presente contratto.

11. I Dirigenti Scolastici/formativi degli istituti interessati al dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della graduatoria di cui al comma 9, rispettivamente 10, del presente articolo, la pubblicano e ne trasmettono copia al Dirigente dello SGRUSF.

12. Il personale A.T.A. individuato come perdente posto in scuole oggetto di dimensionamento ha titolo ad essere assegnato con precedenza nella/e istituzione/i scolastica/che derivante/i dal dimensionamento qualora si rendano disponibili dei posti nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine ed il punteggio della graduatoria di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

13. Per la formulazione delle graduatorie predette debbono essere valutati soltanto i titoli di servizio posseduti dagli interessati alla data di inizio dell'anno scolastico in corso e le esigenze di famiglia maturate e documentate in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A/2 al presente Contratto.

14. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari non deve essere preso in esame il personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e risulta titolare in istituzioni scolastiche site in località ladine, nonché il personale appartenente alle categorie contemplate dal presente contratto rispettivamente all'articolo 6 comma 1, lettera d) ed all'art. 6, comma 1, lettera e) (quest' ultima categoria è tutelata, in base al presente comma, solo qualora il comune in cui è prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario). In particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie. In tale caso le graduatorie sono stilate privilegiando nell'ordine:

a) il personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

b) il personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del presente contratto;

c) il personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) del presente contratto.

15. In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

16. La mobilità dei soprannumerari è effettuata contestualmente ai normali movimenti considerando il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdenti posto.

17. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio, assieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre istituzioni scolastiche dello stesso Comune, o, laddove non ci sia disponibilità, di altri Comuni a partire dal più vicino a quello in cui è ubicata l'istituzione scolastica di titolarità. La mobilità è disposta secondo criteri di viciniorità determinati dal Dirigente dello SGRUSF, tenuto conto: a) della disponibilità all'interno del comune; b) delle tabelle di viciniorità di cui al comma 5, dell'articolo 4 del presente Contratto.

18. Le unità soprannumerarie, in presenza di posti comunque disponibili dopo le operazioni di trasferimento, possono prestare servizio presso l'istituzione scolastica di precedente titolarità secondo le modalità indicate nell' art. 10 del presente Contratto.

19. Il trasferimento del personale tecnico soprannumerario è disposto nel rispetto delle disposizioni riportate nei precedenti commi, prendendo prioritariamente a riferimento tutte le aree professionali indicate dall'interessato nella domanda di trasferimento, a condizione che ne abbia titolo, e, successivamente, tutte le aree alle quali può accedere, a partire da quella comprensiva del laboratorio ove l'interessato è titolare, seguendo poi l'ordine riportato nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree – titoli – laboratori ricognitive degli specifici titoli di studio attinenti alla mobilità degli assistenti di laboratorio scolastico e figure similari. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato secondo l'ordine riportato nelle tabelle di corrispondenza aree - titoli-laboratori surrichiamate. In particolare per le unità di personale perdenti posto che non hanno presentato domanda di trasferimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori scolastico costituenti l'area cui appartiene il laboratorio di titolarità dei medesimi ed in subordine con riferimento ai

posti disponibili di altre aree compatibili con il titolo di accesso posseduto tra quelli citati ai commi 1 e 4 dell'art. 5 del presente contratto.

20. In mancanza di titolo specifico il personale tecnico soprannumerario, che non trova sistemazione secondo le norme comuni, può essere assegnato ad altra area a seguito di idonea iniziativa di riconversione.

CAPO VII - MOBILITA' PROFESSIONALE

Art. 9 - MOBILITA' PROFESSIONALE

1. Il personale A.TA. in possesso dell'attestato di idoneità in concorso e/o di superamento di apposita prova selettiva o di accertamento, ai sensi dell' art. 6 comma 1 del CCPL, può chiedere il passaggio ad altra figura professionale di pari categoria (mutamento di figura professionale), con esclusione delle figure ad esaurimento.

2. Il personale è graduato prendendo a riferimento l'allegato All, limitatamente ai titoli di servizio.

3. Le domande sono evase secondo l'ordine di graduatoria, attribuendo in ogni caso la precedenza al personale soprannumerario.

CAPO VIII - UTILIZZI -ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Articolo 10 - UTILIZZI

1. Gli utilizzi sono disposti per l'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni di trasferimento sui posti comunque disponibili presso le istituzioni scolastiche alla data di inizio delle operazioni di utilizzo, che è resa nota mediante pubblicazione all' albo del Dipartimento Istruzione. Il personale A. T .A. individuato perdente posto dall'Amministrazione, ha titolo ad essere utilizzato, a domanda, presso altre istituzioni scolastiche su posti a tempo pieno o con orario corrispondente al contratto individuale di lavoro, fatta salva la possibilità, in presenza di posti disponibili, di utilizzo con priorità nella istituzione scolastica di precedente titolarità. Gli utilizzi sono disposti nei confronti del personale soprannumerario prendendo a riferimento il punteggio e le precedenze di cui alle pertinenti graduatorie d'Istituto. Qualora non sia possibile assegnare posti in utilizzo in relazione alle preferenze espresse, questi sono disposti d'ufficio per altre istituzioni scolastiche dello stesso comune o, nel caso non vi siano posti disponibili, per scuole di altri comuni, a partire dal più vicino a quello in cui è ubicata l'istituzione scolastica di precedente titolarità. I comuni vicini sono individuati in

conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 5, del presente Contratto.

2. I soprannumerari, trasferiti in una istituzione scolastica dello stesso comune o in scuole di altro comune posto ad una distanza pari o inferiore ai 10 chilometri dalla sede occupata in precedenza, non possono far valere il diritto all'utilizzo.

3. Nel caso in cui, in relazione a ciascun profilo professionale, le unità da utilizzare siano più dei posti disponibili, è possibile chiedere di essere utilizzati anche su posti di profilo diverso, appartenente alla medesima categoria, o del profilo immediatamente inferiore, a condizione che siano compatibili con quello dei richiedenti. In questo caso viene meno il diritto ad indennità collegate all'esercizio della funzione.

4. Nell'ipotesi in cui non risulti possibile utilizzare il personale per assoluta indisponibilità di posti in ambito provinciale è altresì consentito chiedere di essere utilizzati presso Strutture provinciali. In tale contesto l'utilizzo è prioritariamente disposto presso strutture che hanno attinenza con il mondo della scuola.

5. Il personale utilizzato:

a) qualora non abbia ottenuto il trasferimento presso un'altra istituzione scolastica ma solo l'utilizzo presso la scuola di precedente titolarità, salvaguarda il punteggio per la continuità del servizio alla stregua del personale titolare presso la stessa istituzione scolastica;

b) qualora invece abbia ottenuto il trasferimento presso un' altra istituzione scolastica e nel contempo l'utilizzo presso la scuola di precedente titolarità, salvaguarda il punteggio per la continuità del servizio nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 6, comma 3, del presente contratto.

Articolo 11 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. I coniugi e la coppia convivente da almeno un anno, appartenenti allo stesso profilo professionale, possono chiedere, con istanza motivata, lo scambio di sede entro i termini fissati per la presentazione della domanda di trasferimento. Il rapporto coniugale o di convivenza deve essere attestato con certificato anagrafico o con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica. Le suddette certificazioni devono essere prodotte congiuntamente alla presentazione della richiesta di scambio di sede. Tale istituto è disposto con priorità rispetto alle assegnazioni provvisorie

disciplinate dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. Il personale A. T .A., che ha prodotto domanda di trasferimento, può presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per le stesse sedi richieste con la succitata domanda ed entro il termine fissato per la presentazione delle domande di trasferimento. In tale caso è presa in considerazione anche la documentazione allegata alla domanda di trasferimento, se richiesta ai sensi del presente contratto ai fini dell'assegnazione provvisoria.

3. Il restante personale A. T .A. può presentare domanda di assegnazione provvisoria entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento per non più di quindici sedi.

4. L'istanza di assegnazione provvisoria è presa in considerazione a condizione che sussista almeno una delle seguenti esigenze:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da almeno un anno con certificazione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
- ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- per gravi esigenze di salute del richiedente.

5. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono quelle previste come precedenza all'art. 6 del presente accordo e quelle per le quali al dipendente è stata riconosciuta una invalidità permanente o temporanea pari ad almeno il 33% per gli invalidi per servizio e del lavoro ed al 46% per gli invalidi civili. Le condizioni di salute devono essere comprovate allegando la documentazione richiamata alla nota 1 dell' Allegato A13.

6. I provvedimenti di assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si rendono disponibili successivamente.

7. Per l'assegnazione provvisoria si applicano i punteggi riportati nell'allegato A/3 che costituisce parte integrante del presente Contratto.

8. Il personale ATA deve indirizzare la domanda di assegnazione provvisoria al Dirigente dello SGRUSF tramite l'Istituzione scolastica di appartenenza.

9. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

10. Le operazioni di assegnazione provvisoria sono effettuate solo sui posti a tempo pieno o con orario

corrispondente al contratto individuale di lavoro, la cui disponibilità sia accertata per l'intero anno scolastico.

11. Le assegnazioni provvisorie sono attuate con determinazione del Dirigente dello SGRUSF.

12. L'assegnazione provvisoria interrompe i punteggi per la continuità richiamati ai punti C) e D) delle tabelle allegati AII ed AI2- I -Anzianità di servizio, relativa ai trasferimenti a domanda libera ed ai trasferimenti d'ufficio ed a domanda condizionata.

13. L'assegnazione provvisoria è disposta successivamente alle operazioni di utilizzo del personale soprannumerario e cessa al termine dell'anno scolastico nel quale è stata concessa.

Articolo 12 - PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

1. Le assegnazioni provvisorie, disciplinate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precitato articolo, sono disposte rispettando le precedenza di cui all'art. 6 del presente Contratto. In subordine ha titolo di precedenza, limitatamente alle assegnazioni provvisorie, e nel seguente ordine:

- a) il personale che ha la necessità di assistere i figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma 111 -D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima;
- b) il personale a cui è stata riconosciuta dalla competente autorità sanitaria una invalidità permanente o temporanea pari ad almeno il 33% per gli invalidi per servizio e del lavoro ed al 46% per gli invalidi civili. Nell'eventualità di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.

CAPO IX DOCUMENTAZIONE -DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI -RECLAMI

Articolo 13 - DOCUMENTAZIONE - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. Gli aspiranti alla mobilità devono documentare il possesso dei titoli e l'esistenza di situazioni personali e di condizioni valutabili ai fini dei movimenti mediante dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16

gennaio 2003 n. 3, o mediante normale certificazione (esempio: certificati anagrafici, originali o copie conformi agli originali dei titoli di studio, etc.), seguendo le disposizioni dettate dal presente contratto. In particolare, le condizioni di salute (compresa la necessità di cure continuative), la situazione di handicap e le condizioni di invalidità devono essere comprovate necessariamente con apposita certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

2. Le dichiarazioni e le certificazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere allegate alle relative domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria ed elencate nell'apposita sezione prevista nei precitati modelli di domanda.

Articolo 14 - RECLAMI

1. Avverso le graduatorie nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

ALLEGATO A/1 - TRASFERIMENTI A DOMANDA LIBERA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (1)

I- ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato come tale alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento successivamente alla decorrenza giuridica della nomina in profilo professionale di carriera/funzione di appartenenza, da computarsi fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (2) (2 bis):

punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3):

punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato in profilo di carriera/funzione di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla data di inizio dell' anno scolastico in corso (2 bis) (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B):

punti 24

D) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di carriera/funzione di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (2 bis) (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), B) e C):

punti 8

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

(non si computano per le SISTEMAZIONI ALL'INTERNO DEL COMUNE): Sono valutati i titoli prodotti e documentati entro il termine previsto dall'Amministrazione.

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5): **punti 24**

B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (6): **punti 16**

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1):

punti 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

(7) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122- comma III - D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8): **punti 24**

NOTE

(1) Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data e luogo di nascita), lo stato di celibe, nubile, Coniugato, vedovo o divorziato ed il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così

come modificato ed integrato dall' art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'Istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per il trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

(2) Non devono essere considerati i periodi di assenza senza assegni.

E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio in profilo della stessa carriera/funzione. Per servizio prestato in profilo della stessa carriera/funzione s'intende tutto il servizio prestato in profilo, sia di livello iniziale che evoluto, di carriera e/O funzione corrispondente alla posizione attuale. Sono valutati altresì con il punteggio previsto dalla presente voce i servizi di ruolo alle dipendenze dell'Ente di provenienza, in caso di transizione ope legis.

(2 bis) Il servizio di ruolo prestato in profilo professionale di carriera/funzione di appartenenza comprende anche il servizio di ruolo prestato in profilo professionale di carriera/funzione superiore a quello di appartenenza.

(3) Con il punteggio previsto dalla presente voce sono valutati i seguenti servizi o periodi:

- Il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile, che comprende tutto il servizio prestato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, di altri enti pubblici, delle scuole dell'infanzia equiparate a quelle della Provincia Autonoma di Trento, prestato prima dell'assunzione in ruolo alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento nonché i servizi di ruolo prestati alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento in carriera/funzione diversa da quella di attuale appartenenza;

- Il servizio di ferma e rafferma volontaria in quanto rientrante nella fattispecie del servizio alle dipendenze di altri enti pubblici ed il servizio di leva (compreso il servizio sostitutivo civile) nei

limiti di quello utile ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 della Legge 24/12/1986 n. 958 e dell'art. 7 della Legge 30/12/1991 n. 412, prestato cioè successivamente al 30/01/1987 o, se iniziato prima, in corso alla data del 30/01/1987;

- Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

- Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedentemente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio.

(4) La continuità del servizio prestato deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità in profilo di carriera/funzione di attuale appartenenza (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retro attiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Va comunque computato il servizio effettivo, cioè quello prestato successivamente alla decorrenza economica della nomina in ruolo con esclusione pertanto dei periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica, salvo che non siano interamente coperti da effettivo servizio nel medesimo profilo. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed assenze per motivi di salute retribuite, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva (compreso il servizio sostitutivo civile), per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri sindacali, utilizzi presso lo SGRUSF o altre strutture/enti funzionali provinciali, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento o aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla neo-dimensionata istituzione scolastica devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata, al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio altresì, il servizio prestato dal personale soprannumerario nella scuola di ex titolarità o in altra istituzione scolastica, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche fino a che l'interessato non ottenga il

trasferimento in altra scuola. Parimenti non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale, in quanto soprannumerario, qualora il medesimo chieda, nel quinquennio immediatamente successivo, il trasferimento nel precedente istituto di titolarità o nell'istituzione scolastica, che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità. A tal fine tale personale deve produrre, in ciascun anno, domanda di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o per essere sistemato presso l'istituzione scolastica che ha assorbito, in tutto od in parte, il vecchio istituto di titolarità. Nel caso in cui il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità o trasferimento presso una istituzione scolastica che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Non interrompono, inoltre, la continuità del servizio le aspettative fruita dal personale con prole, concesse dall'Amministrazione allo scopo di assistere i figli conviventi, ed i congedi straordinari/le aspettative rilasciati al personale dipendente in conseguenza di gravi patologie, ai sensi delle vigenti disposizioni, se documentate come tali dal personale interessato. Tali periodi devono peraltro essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati alla data di riferimento. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (= di legge o amministrativo. Per il personale titolare sulle istituzioni scolastiche in cui si svolgono corsi per l'educazione degli adulti volti al conseguimento delle licenze di scuola elementare e media, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio si fa riferimento alle istituzioni scolastiche ove risulta essere assegnato.

Interrompe invece la continuità:

- la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva pari superiori a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi sopra citati;
- l'eventuale assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata

dal Dirigente dello SGRUSF con apposita circolare applicativa del presente Accordo, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dal Dirigente dello SGRUSF. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale, redatta ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, deve contenere l'anzidetta informazione. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non vi siano istituzioni scolastiche richiedi bili in base al profilo di appartenenza. In tale caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorità) a quello di residenza dei familiari, purché compreso fra le preferenze espresse. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C, D) sono cumulabili tra loro.

(6) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- B) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, atte stante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

ALLEGATO A/2
TRASFERIMENTI D'UFFICIO ED A DOMANDA CONDIZIONATA
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (1)

I- ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato come tale alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento successivamente alla decorrenza giuridica della nomina in profilo professionale di carriera/funzione di appartenenza, da computarsi fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (2) (2 bis):

punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3): **punti 1**

C) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato in profilo di carriera/funzione di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità, valutabile fino alla data di inizio dell'anno scolastico in corso (2 bis) (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B): **punti 8**

D) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di carriera/funzione di appartenenza nella sede (Comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (2 bis) (4) (4bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), B) e per periodi che non siano coincidenti anche alla lettera C): **punti 4**

H - ESIGENZE DI FAMIGLIA (5)

Sono valutati i titoli prodotti e documentati entro il termine previsto dall'Amministrazione.

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (6): **punti 24**

B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (7):

punti 16

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età (7) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1):

punti 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (8) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma 111- D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli

artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (9): **punti 24**

NOTE

(1) Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data e luogo di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato ed il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall' art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'Istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale, redatta ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per il trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

(2) Non devono essere considerati i periodi di assenza senza assegni.

E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio in profilo della stessa carriera/funzione. Per servizio prestato in profilo della stessa carriera/funzione s'intende tutto il servizio prestato in profilo, sia di livello iniziale che evoluto, di carriera e/o funzione corrispondente alla

posizione attuale. Sono valutati altresì con il punteggio previsto dalla presente voce i servizi di ruolo alle dipendenze dell'Ente di provenienza, in caso di transizione ope legis.

(2 bis) Il servizio di ruolo prestato in profilo professionale di carriera/funzione di appartenenza comprende anche il servizio di ruolo prestato in profilo professionale di carriera/funzione superiore a quello di appartenenza.

(3) Con il punteggio previsto dalla presente voce sono valutati i seguenti servizi o periodi:

- Il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile, che comprende tutto il servizio prestato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, di altri enti pubblici, delle scuole dell'infanzia equiparate a quelle della Provincia Autonoma di Trento, prestato prima dell'assunzione in ruolo alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento nonché i servizi di ruolo prestati alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento in carriera/funzione diversa da quella di attuale appartenenza;
- Il servizio di ferma e rafferma volontaria in quanto rientrante nella fattispecie del servizio alle dipendenze di altri enti pubblici ed il servizio di leva (compreso il servizio sostitutivo civile) nei limiti di quello utile ai sensi dell'art. 7 della Legge 30/12/1991 n. 412, prestato cioè successivamente al 30/01/1987 o, se iniziato prima, in corso alla data del 30/01/1987;
- Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedentemente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio.

(4) La continuità del servizio prestato deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità in profilo di carriera/funzione di attuale appartenenza (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Va comunque computato il servizio effettivo, cioè quello prestato successivamente alla decorrenza economica della nomina in ruolo con esclusione pertanto dei periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica, salvo che non siano interamente coperti da effettivo servizio nel medesimo profilo. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di

titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed assenze per motivi di salute retribuite, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva (compreso il servizio sostitutivo civile), per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri sindacali, utilizzi presso lo SGRUSF o altre strutture/enti funzionali provinciali, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento o aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla neo-dimensionata istituzione scolastica devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata, al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio altresì, il servizio prestato dal personale soprannumerario nella ex scuola di titolarità o in altra istituzione scolastica, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche fino a che l'interessato non ottenga il trasferimento in altra scuola.

Parimenti non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale, in quanto soprannumerario, qualora il medesimo chieda, nel quinquennio immediatamente successivo, il trasferimento nel precedente istituto di titolarità o nell'istituzione scolastica, che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità. A tal fine tale personale deve produrre, in ciascun anno, domanda di mobilità per rientrare nella scuola di precedente titolarità o per essere sistemato presso l'istituzione scolastica che ha assorbito, in tutto od in parte, il vecchio istituto di titolarità. Nel caso in cui il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità o trasferimento presso una istituzione scolastica che ha assorbito in tutto od in parte il vecchio istituto di titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Non interrompono, inoltre, la continuità del servizio le aspettative fruitive dal personale con prole, concesse dall'Amministrazione allo scopo di assistere i figli conviventi, ed i congedi straordinari/le aspettative rilasciati al personale dipendente in conseguenza di gravi patologie, ai

sensi delle vigenti disposizioni, se documentate come tali dal personale interessato. Tali periodi devono peraltro essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati alla data di riferimento. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (= di legge o amministrativo). Per il personale titolare sulle istituzioni scolastiche in cui si svolgono corsi per l'educazione degli adulti volti al conseguimento delle licenze di scuola elementare e media, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio si fa riferimento all'istituzione scolastica ove risulta essere assegnato.

Interrompe invece la continuità:

- la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva pari o superiori a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi sopra citati;
- l'eventuale assegnazione Provvisoria presso altre istituzioni scolastiche.

(4bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio di cui al 3° comma dell' art. 6 del presente Accordo.

(5) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- Lettera A (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare, diverso dal comune di titolarità del soprannumerario, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza e lo stesso comune risulti il più vicino alla sede di attuale titolarità del soprannumerario, in base alle indicazioni fornite dalle tabelle di viciniorità;
- Lettera B e lettera C valgono sempre;
- Lettera D (cura ed assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

- Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del personale soprannumerario.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dallo SGRUSF con apposita circolare applicativa del presente Contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dal Dirigente dello SGRUSF. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale, redatta ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, deve contenere l'anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C, D) sono cumulabili tra loro.

(7) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell' anno in cui si effettua il trasferimento.

(8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- C) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- D) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(9) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, atte stante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

ALLEGATO A/3
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE (1)
TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE A.T.A.

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (1) (2) (3) (5) **Punti 24**

B) per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età (1) (3). **Punti 16**

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1). **Punti 12**

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 -comma 111 -D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 -118 -122 D.P. .R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (6) **Punti 24**

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data ed il luogo di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, così come modificato ed integrato dall' art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Le condizioni di salute (compresa la necessità di cure continuative), la situazione di handicap e le condizioni di invalidità devono essere comprovate necessariamente con apposita certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria. In particolare i beneficiari delle precedenti, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del presente accordo, devono presentare la documentazione e certificazione prevista dallo stesso articolo. I punteggi per le esigenze di cui alle lettere A),

B),C),D) della tabella per le assegnazioni provvisorie sono cumulabili tra loro.

(2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari o del convivente a condizione che essi, alla data fissata dal Dirigente dello SGRUSF con apposita circolare applicativa del presente Contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica rispettivamente da almeno tre mesi i familiari, da almeno un anno il convivente. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere comprovata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P. .R. n. 445 del 28/12/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data

fissata dal Dirigente dello SGRUSF. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il personale interessato deve indicare il comune di ricongiungimento nella relativa istanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari o del convivente non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In tale caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorità di cui all'art. 4, comma 5, del presente accordo) a quello di residenza dei familiari o del convivente purché il dipendente lo menzioni espressamente nella relativa istanza. (3) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l' assegnazione provvisoria.

(4) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(5) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.

(6) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P. .R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.